

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNUALITÀ ECONOMICA 2024

Incontro della Delegazione Trattante dell'11 novembre 2024

Indice

Articoli:

1. Principi generali
2. Costituzione del Fondo Risorse Decentrate
3. Utilizzo del Fondo Risorse Decentrate
4. Norma finale

Articolo 1 - Principi generali

1. Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) disciplina gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di negoziazione. È sottoscritto definitivamente dopo che l'ipotesi, corredata dalla Relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è stata sottoposta al controllo dell'Organo di Revisione sulla compatibilità con i vincoli di bilancio, è stata acquisita la relativa certificazione degli oneri e la Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica a tale sottoscrizione. Entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione definitiva.

2. I CC.CC.NN.LL. stabiliscono modalità e limiti per la determinazione delle risorse decentrate stabili e variabili a cui l'Amministrazione provvede annualmente, di norma contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione. Il prospetto dei valori economici è comunicato alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie dei CC.CC.NN.LL..

3. Il C.C.D.I. non può contenere norme in contrasto con vincoli risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali o comportare oneri non previsti con la costituzione delle risorse decentrate. Le clausole difformi sono nulle e non applicabili.

4. Il C.C.D.I. di destinazione delle risorse economiche decentrate ha validità annuale ed è oggetto di negoziazione dopo che l'Amministrazione ha costituito il Fondo.

5. Sono soggetti/e al C.C.D.I. i/le dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale, anche in comando o in distacco c/o altra Amministrazione, in distacco sindacale, con utilizzo a tempo parziale. Sono esclusi i dirigenti, per i quali vige una separata contrattazione.

6. Eventuali controversie interpretative delle norme sono risolte con l'interpretazione congiunta e formale delle parti e con la conseguente sostituzione della clausola controversa. A cadenza annuale è verificata l'attuazione delle norme e gli effetti degli atti assunti nonché la permanenza dei trattamenti economici inizialmente stabiliti. La richiesta è formalizzata e motivata da una delle parti.

7. Il C.C.D.I. è trasmesso all'ARAN e al CNEL, notificato ai dipendenti, divulgato all'interno dell'Amministrazione e pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 2 - Costituzione del Fondo Risorse Decentrate

1. Per l'anno 2024 il Fondo Risorse Decentrate è stato costituito, con determinazione del Responsabile del Settore Servizio Finanziario n. 349/D2/76 del 15 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 79, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, stipulato in data 16/11/2022 e sulla base degli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 120 dell'11 ottobre 2024, nel modo seguente:

COMUNE DI CASTELLAMONTE	
	2024
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Risorse storiche	
Totale Risorse Storiche - Unico importo consolidato art. 67, comma 1, del C.C.N.L. 21/05/2018 (A)	€ 114.818,90
Incrementi stabili art. 79, commi 1 e 1 bis, del C.C.N.L. 16/11/2022 <u>soggetti al limite</u>	
Art. 67, comma 2, lettera c), C.C.N.L. 21/05/2018 - RIA e assegni ad personam del personale cessato	€ 7.081,62
Art. 33, comma 2. del D. L. n. 34/2019 - Incremento valore medio pro-capite del Fondo rispetto all'anno 2018	€ 0,00
Totale incrementi stabili art. 79, commi 1 e 1 bis, del C.C.N.L. 16/11/2022 <u>soggetti al limite</u> (a)	€ 7.081,62
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67, comma 2, lettera a), C.C.N.L. 21/05/2018 – Incremento € 83,20 per dipendente in servizio al 31/12/2015 a valere dall'anno 2019 – IMPORTO STORICIZZATO	€ 3.744,00
Art. 67, comma 2, lettera b), C.C.N.L. 21/05/2018 – Rivalutazione delle P.E.O. – IMPORTO STORICIZZATO	€ 2.302,15
Art. 79, comma 1, lettera b), C.C.N.L. 16/11/2022 – Incremento € 84,50 per dipendente a valere dall'anno 2021 – IMPORTO STORICIZZATO	€ 3.380,00
Art. 79, comma 1, lettera d), C.C.N.L. 16/11/2022 – Rivalutazione delle P.E.O. – IMPORTO STORICIZZATO	€ 2.287,35
Art. 79, comma 1 bis, C.C.N.L. 16/11/2022 – Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 – IMPORTO STORICIZZATO	€ 13.989,00
Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità non soggetti al limite (B)	€ 25.702,50
DECURTAZIONI – a detrarre	
Totale decurtazioni parte stabile (c)	€ 0,00
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+a-c)	€ 121.900,52
I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+B-c)	€ 147.603,02

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Art. 79, comma 2, lettera b), C.C.N.L. 16/11/2022 – integrazione 1,2% monte salari 1997	€ 6.816,90
Art. 67, comma 3, lettera d), C.C.N.L. 21/05/2018 - RIA personale cessato quota rateo anno cessazione	€ 180,37
Totale voci variabili sottoposte al limite (d)	€ 6.997,27
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Art. 67, comma 3, lettera c), C.C.N.L. 21/05/2018 – Compensi ISTAT	€ 2.500,00
Art. 67, comma 3, lettera c), C.C.N.L. 21/05/2018 – Incentivi per FUNZIONI TECNICHE	€ 20.000,00
Art. 67, comma 3, lettera c), C.C.N.L. 21/05/2018 – Compensi IMU e TARI art. 1, comma 1091, legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019)	€ 10.000,00
Art. 79, comma 3, C.C.N.L. 16/11/2022 - Incremento 0,22% Monte salari 2018 – Incremento da ripartire in misura proporzionale tra P.O. e “Fondo” sulla base degli importi relativi all’anno 2021 – Riferito all’anno 2024	€ 1.371,56
Art. 80, comma 1, C.C.N.L. 16/11/2022 - Risparmi Fondo Anno Precedente	€ 27,63
Art. 79, comma 2, lettera d), C.C.N.L. 16/11/2022 - Risparmi Fondo Straordinario anno precedente	€ 0,00
Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e)	€ 33.899,19
II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e)	€ 40.896,46
III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI (I+II)	€ 188.499,48
DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI	
Decurtazioni ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, secondo periodo, legge n. 122/2010	
Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014) (f)	€ 0,00
Decurtazioni totali operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite anno 2015	
Decurtazioni operate nel 2016 (cessazioni e rispetto limite 2015) (g)	€ 0,00
Decurtazioni per rispetto limite	
Decurtazioni per rispetto limite 2016 (h)	€ 0,00
TOTALE DECURTAZIONI (f+g+h)	€ 0,00

IV – TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI (A + a – c + d – f – g – h)	€ 128.897,79
V – TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (IV+e+B)	€ 188.499,48

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- L'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. 21/05/2018, come confermato dall'art. 79, comma 1, lettera a), del C.C.N.L. 16/11/2022, ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad **€ 114.818,90**;
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera c), del C.C.N.L. 21/05/2018, che prevede che: "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è stata apportata un'integrazione di € 700,05 che ha portato l'importo a **€ 7.081,62**. Tale incremento stabile è soggetto ai limiti di crescita dei Fondi;
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a), del C.C.N.L. 21/05/2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie di detto C.C.N.L. in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 3.744,00**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018 - IMPORTO STORICIZZATO;
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 21/05/2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del C.C.N.L. 21/05/2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 2.302,15**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018 - IMPORTO STORICIZZATO;
- ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera b), del C.C.N.L. 16/11/2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie di detto C.C.N.L. in servizio alla data del 31/12/2018, a decorrere dal 01/01/2021 e a valere dall'anno 2021, per **€ 3.380,00**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79, comma 6, del C.C.N.L. 16/11/2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 - IMPORTO STORICIZZATO;
- ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera d), del C.C.N.L. 16/11/2022 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 del medesimo contratto riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 2.287,35**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79, comma 6, del C.C.N.L. 16/11/2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 - IMPORTO STORICIZZATO;
- ai sensi dell'art. 79, comma 1 bis, del C.C.N.L. 16/11/2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale si inseriscono le quote di risorse già a carico del

bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data, per € **13.989,00**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79, comma 6, del C.C.N.L. 16/11/2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 - **IMPORTO STORICIZZATO**.

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità determinate nell'anno 2024, ai sensi dell'art. 79, commi 1 e 1 bis, del C.C.N.L. 16 novembre 2022 e non adeguate al D. L. n. 34/2019 per il rispetto della media pro-capite dell'anno 2018 in quanto il numero dei dipendenti al 31/12/2018 è uguale al numero dei dipendenti al 31/12/2024 (calcolato sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai Fondi della contrattazione integrativa), risultano pertanto essere **pari ad € 147.603,02** di cui € 121.900,52 soggette ai vincoli.

Risorse Variabili sottoposte al limite

- all'art. 79 comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 16/11/2022, - Integrazione 1,2% monte salari 1997, è stata inserita la somma di € **6.816,90**;
- all'art. 67 comma 3, lettera d), del C.C.N.L. 21/05/2018 – Ria e assegni ad personam del personale cessato, quota rateo anno di cessazione, è stata inserita la somma di € **180,37**;

Risorse Variabili non sottoposte al limite

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c), del C.C.N.L. 21/05/2018, delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT per € **2.500,00** al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c), del C.C.N.L. 21/05/2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento dell'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 31/12/2018 (Legge di Bilancio 2019), da distribuire ai sensi del regolamento dell'Ente e nel rispetto della normativa vigente in materia per € **10.000,00** al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del C.C.N.L. 16/11/2022, delle risorse derivanti dai risparmi di parte stabile del Fondo Risorse Decentrate dell'anno precedente, pari ad € **27,63**, come si evince dalla determinazione n. 196/D2/48 del 11/06/2024 ad oggetto: "Liquidazione compensi incentivanti la produttività relativi al Fondo per il finanziamento delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2023";
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c), del C.C.N.L. 21/05/2018, delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per € **20.000,00** al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 3, del C.C.N.L. 16/11/2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018, che, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, è pari a € 2.494,94. L'importo netto di € 1.885,82 è ripartito in maniera proporzionale tra il "Fondo trattamento accessorio" per € **1.371,56** e le Elevate Qualificazioni per € **514,26**, sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2021. Per le Elevate Qualificazioni tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato;

Le risorse variabili determinate nell'anno 2024, ai sensi dell'art. 79, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 16 novembre 2022 risultano pertanto essere **pari ad € 40.896,46** di cui € 6.997,27 soggette ai vincoli.

Decurtazioni

- nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul Fondo 2010 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del Fondo del 2024;
- nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul Fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del Fondo 2024;
- l'importo del **Fondo** per l'anno **2016** risultava (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT, importi di cui all'art. 67, comma 3, lettera c), del C.C.N.L. 21 maggio 2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lettera a), ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017, economie del Fondo dell'anno 2015 e economie del Fondo straordinario anno 2015)

pari a € 128.897,81 e non è stato adeguato al D. L. n. 34/2019 per il rispetto della media pro-capite dell'anno 2018 in quanto il numero dei dipendenti al 31/12/2018 è uguale al numero dei dipendenti al 31/12 2024 (calcolato sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai Fondi della contrattazione integrativa);

- l'importo del Fondo complessivo dell'anno 2024 da confrontare con l'importo del Fondo dell'anno 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, risulta pari a € 188.499,48, di cui € 128.897,79 soggette al limite 2016;
- il Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2024 (per le voci soggette al blocco del D. Lgs. n. 75/2017) NON deve essere pertanto decurtato poiché non supera il limite del Fondo dell'anno 2016.

Il totale del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024 (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017), al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 e non adeguato per i motivi sopra riportati al D. L. 34/2019 è pari ad € 128.897,79;

Il totale del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024 (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017), non dovendo applicare decurtazioni per il superamento del valore del 2016, risulta pari ad € 188.499,48.

Il Revisore dei conti in data 16 ottobre 2024 ha certificato la congruità, la compatibilità dei costi derivanti dalla costituzione del Fondo dell'anno 2024 con i vincoli di bilancio, con i vincoli contenuti nei contratti collettivi nazionali di categoria e con i vincoli normativi rispetto all'ammontare medesimo del Fondo e l'esistenza della relativa copertura finanziaria.

Articolo 3 - Utilizzo del Fondo Risorse Decentrate

1. Il Fondo di cui all'articolo 2 verrà utilizzato, in base a quanto emerso nella presente ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'annualità economica 2024 nel modo seguente:

UTILIZZO RISORSE STABILI	PREVENTIVO
PROGRESSIONI ECONOMICHE STORICHE	€ 62.197,99
DIFFERENZIALI STIPENDIALI C.C.N.L. 16/11/2022 ASSEGNATI NELL'ANNO 2023	€ 4.600,00
INDENNITÀ DI COMPARTO art. 33 C.C.N.L. 22/01/2004, quota a carico Fondo	€ 18.939,09
TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI NON REGOLATE DAL PRESENTE CONTRATTO INTEGRATIVO (A)	€ 85.737,08
DIFFERENZIALI STIPENDIALI specificatamente contrattati nel C.C.D.I. dell'anno limite massimo € 7.000,00 (a)	€ 6.000,00
TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI (A + a)	€ 91.737,08
UTILIZZO FONDO RISORSE VINCOLATE	
Art. 70 ter, C.C.N.L. 21/05/2018 – Compensi ISTAT	€ 2.500,00
Art. 80, comma 2, lettera g), C.C.N.L. 16/11/2022 – INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	€ 20.000,00
Art. 80, comma 2, lettera g), C.C.N.L. 16/11/2022 – Compensi IMU e TARI art. 1, comma 1091, legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019)	€ 10.000,00
TOTALE UTILIZZO RISORSE VINCOLATE (B)	€ 32.500,00
DESTINAZIONI REGOLATE DAL PRESENTE CONTRATTO INTEGRATIVO	PREVENTIVO
Indennità di TURNO, art. 30, C.C.N.L. 16/11/2022 (contrattata nel C.C.D.I. 2023-2025)	€ 7.000,00
Indennità Condizioni lavoro, art. 70 bis, C.C.N.L. 21/05/2018 Indennità di RISCHIO (contrattata nel C.C.D.I. 2023-2025)	€ 1.000,00
Indennità Condizioni lavoro, art. 70 bis, C.C.N.L. 21/05/2018 Indennità MANEGGIO VALORI (contrattata nel C.C.D.I. 2023-2025)	€ 130,00
Indennità di reperibilità art. 24, C.C.N.L. 21/05/2018 (contrattata nel C.C.D.I. 2023-2025)	€ 6.500,00
Indennità specifiche responsabilità art. 84 C.C.N.L. 16/11/2022 contrattate nel C.C.D.I. dell'anno (ex art. 17 comma 2, lettera f), C.C.N.L. 1.4.1999)	€ 5.100,00
Indennità servizio esterno art. 100, C.C.N.L. 16/11/2022 contrattate nel C.C.D.I. dell'anno	€ 3.000,00
Premi collegati alla performance individuale - art. 80, comma 2, lettera b), C.C.N.L. 16/11/2022 – (C.C.D.I. 2023-2025)	€ 41.532,40
TOTALE UTILIZZO ALTRE INDENNITA' (C)	€ 64.262,40
VI - TOTALE GENERALE UTILIZZO (A + a + B + C)	€ 188.499,48
VII – RISORSE ANCORA DISPONIBILI A SEGUITO DI UTILIZZO (V – VI)	€ 0,00

2. Sono state destinate le seguenti somme:

- **7.000,00 €** per remunerare al personale della Polizia Locale l'**Indennità di Turno**, ai sensi dell'art. 30, del C.C.N.L. 16/11/2022 e dell'art. 10 del C.C.D.I. 2023-2025;
- **1.000,00 €** per remunerare al personale esterno del Servizio Manutentivo l'**Indennità Condizioni lavoro - Rischio**, ai sensi dell'art. 70 bis, del C.C.N.L. 21/05/2018 e dell'art. 20, del C.C.D.I. 2023-2025;
- **130,00 €** per remunerare l'**Indennità Condizioni lavoro – Maneggio valori**, art. 70 bis, C.C.N.L. 21/05/2018 da destinare al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa (economo), secondo le modalità individuate nell'art. 20 del C.C.D.I. 2023-2025;
- **6.500,00 €** per remunerare al personale esterno del Servizio Manutentivo l'**Indennità di Reperibilità** ai sensi dell'art. 24, del C.C.N.L. 21/05/2018 e dell'art. 9 del C.C.D.I. 2023-2025;
- **5.100,00 €** per remunerare le **Indennità per specifiche responsabilità**, ai sensi dell'art. 84 del C.C.N.L. 16/11/2022 (ex art. 17 comma 2, lettera f), C.C.N.L. 1.4.1999) e del verbale della Delegazione Trattante n. 2 del 22 ottobre 2024, da assegnare alle posizioni individuate all'interno dei vari Settori dai rispettivi Titolari di Elevata Qualificazione. La somma è suddivisa tra i Settori nel seguente modo:
 - Settore Servizio Finanziario € 1.105,00;
 - Settore Tecnico-Manutentivo € 1.775,00;
 - Settore Polizia Locale € 555,00;
 - Settore Servizi al Cittadino € 1.665,00;
- **3.000,00 €** per remunerare l'**Indennità di servizio esterno** di cui all'art. art. 100, del C.C.N.L. 16/11/2022 e all'art. 26 del C.C.D.I. 2023-2025, da distribuire ai dipendenti della Polizia Municipale che, in via continuativa, rendono la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, assegnando a ciascuno un importo giornaliero di 3,00 €;
- **6.000,00 €** per attribuire un totale di numero 6 (sei), pari al 50% degli aventi diritto, progressioni economiche all'interno delle Aree (Differenziali stipendiali), ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 16/11/2022. Per l'attribuzione delle seguenti Progressioni Economiche all'interno delle Aree saranno utilizzate le modalità e i criteri indicati nell'art. 5 del C.C.D.I. 2023-2025:
 - Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione n. 2 (due) progressioni;
 - Area degli Istruttori n. 2 (due) progressioni;
 - Area degli Operatori Esperti n. 2 (due) progressioni;
- **41.532,40 €** per remunerare il **Premio correlato alla Performance individuale**. Tale somma per l'anno 2024, verrà distribuita ai/lle dipendenti interessati/e secondo i criteri definiti nel vigente sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Organismo di Valutazione in data 28 settembre 2011, con verbale n. 1, utilizzando la suddivisione delle fasce di valutazione approvata dalla Delegazione Trattante nell'incontro del 12 settembre 2012, così come modificata dalla Delegazione Trattante stessa nell'incontro del 3 luglio 2013 e secondo i criteri indicati nell'art. 18 del C.C.D.I. del personale non dirigente del Comune di Castellamonte per il triennio 2023-2025 siglato definitivamente in data 2 ottobre 2023;
- le fasce da utilizzare per la distribuzione della produttività sono le seguenti:
 - fascia non adeguata dallo 0% al 69,99% nella quale non è dovuta la produttività o indennità di risultato;
 - fascia adeguata dal 70% al 79,99% nella quale si attribuirà l'80% della produttività;
 - fascia adeguata dal 80% all'89,99% nella quale si attribuirà il 90% della produttività;
 - fascia dell'eccellenza dal 90 al 100% nella quale verrà riconosciuto il massimo della produttività.

L'Organismo di Valutazione ha verificato la coerenza del "Sistema di misurazione e valutazione della performance" con i criteri espressi dal D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.. In particolare sono contenute previsioni di valutazione di merito in base al raggiungimento degli obiettivi individuali predefiniti nel P.I.A.O. approvato dalla Giunta comunale nonché in relazione alle competenze dimostrate e ai comportamenti professionali e organizzativi di ciascun/a dipendente.

Si precisa che gli importi indicati nelle varie voci economiche potranno subire variazioni in conto di consuntivazione.

L'importo del Fondo per lavoro straordinario art. 14, comma 1, per l'anno 2024 rimane invariato rispetto all'anno 2023, pertanto è pari a € 12.495,71.

Articolo 4 - Norma finale


Per quanto non previsto dal presente C.C.D.I. in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro attualmente vigenti.

Letto confermato e sottoscritto.

Castellamonte, lì 11 novembre 2024

PARTE PUBBLICA:

Segretario Comunale
dott. Sergio MAGGIO



Responsabile Servizio Finanziario
dott. Mirco BIELLI



PARTE SINDACALE

Rappresentante CGIL
OSSOLA Gianluca



Rappresentante CISL
MASCOLO Roberto

Rappresentante UIL
OSELLA Paolo



RSU
BERGAMINI Elena



PERONO GAROFFO Rosanna





Castellamonte, li 11/11/2024

Al Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica

Dott. Sergio MAGGIO

Alla RSU del COMUNE DI CASTELLAMONTE

Al Sindaco del Comune di CASTELLAMONTE

**OGGETTO: Mancata Sottoscrizione Ipotesi Contratto Decentrato Integrativo Anno 2024.
Invio Dichiarazione a verbale da inserire quale parte integrante in calce all'interno
dell'ipotesi di Contatto Decentrato Integrativo anno 2024 del Comune di
Castellamonte**

Richiamata la D.G.C. n. 120 del 11/10/2024 ad oggetto: "PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA: " nella quale, tra l'altro, l'Amministrazione C.le ha autorizzato "le Progressioni Economiche all'interno delle Aree del personale dipendente avente diritto nel limite di spesa di € 7.000,00. Il numero di progressioni economiche e l'individuazione delle Aree interessate dovranno essere definiti dal Contratto Decentrato Integrativo dell'anno in corso";

dato atto che il tavolo negoziale della contrattazione si è svolto nelle sedute del 24/09/2024, del 22/10/2024 e del 05/11/2024, come da verbali che allego;

dato atto che il Presidente della Delegazione di Parte Pubblica, Dott. Maggio, ha proposto al tavolo l'attribuzione di n. 6 differenziali stipendiali a fronte di 12 aventi diritto distribuendoli come segue:

- n. 2 differenziali stipendiali nell'Area dei Funzionari ed E.Q. (ex Cat. D) su n. 2 aventi diritto per € 1.600,00 cad.;
- n. 2 differenziali stipendiali nell'Area degli Istruttori su n. 4 aventi diritto per € 750,00 cad.;
- n. 2 differenziali stipendiali nell'Area Operatori Esperti su n. 6 aventi diritto per € 650,00 cad.;

considerato che la sottoscritta RSU FP CGIL ha fatto osservare che:

- il riavvio, nel 2024, di un ciclo di differenziali stipendiali (ex progressioni economiche orizzontali) non è stato supportato da una preventiva verifica di sostenibilità economica che potrebbe garantire il diritto a tutti i dipendenti di poter beneficiare di uno scatto nel prossimo triennio/quadriennio;
- ammessa la predetta sostenibilità economica, questa provocherebbe inevitabilmente un serio impoverimento della produttività media pro-capite e degli altri istituti contrattuali, di cui i dipendenti devono essere consapevoli;
- la ripartizione dei differenziali economici, così come proposti, si ritiene non sia equamente ripartita, con penalizzazione evidente nell'Area degli Operatori Esperti;

- la RSU attualmente in carica (FP CGIL-CISL FP-UIL FPL), non ha ricevuto un mandato assembleare da parte dei dipendenti, in merito alle dinamiche e proposte emerse al tavolo della contrattazione;

per quanto premesso la RSU FP CGIL, non condividendo nel merito e nel metodo, non sottoscrive l'ipotesi di contratto economico decentrato per il Comune di Castellamonte per l'anno 2024, riservandosi ogni ulteriore azione in merito.

Si richiede pertanto che la presente dichiarazione sia inserita in calce, quale parte integrante, all'interno dell'originale dell'Ipotesi di Contatto Integrativo Aziendale 2024.

Distinti saluti.

RSU FP CGIL
Giulio Ossola

